

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### “Associazione Culturale LE2IMPRONTE”

#### DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

##### **Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'Associazione denominata “Associazione culturale LE2IMPRONTE”.

Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

##### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Alba, Provincia di Cuneo, Via Montebellina n.29. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo della società potrà trasferire la sede sociale, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero .

##### **Art. 3 - Scopo sociale**

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha come scopo la promozione e diffusione di attività sociali, culturali ed artistiche sia in Italia che all'estero.

In modo particolare, l'Associazione si propone di favorire l'interazione tra il mondo animale e il mondo umano al fine di informare, educare e coadiuvare le singole risorse personali.

A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà le seguenti

attività:

A) Elaborazione, promozione e realizzazione di progetti, di iniziative formative e di prestazione di servizi nell'ambito delle attività di Pet-therapy, di Educazione cinofila e di tutte quelle attività attuate con o senza impiego di animali da compagnia e di affezione.

B) Organizzazione e gestione, per conto proprio, in accordo o per conto di terzi, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse per i soci e la comunità, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica, fiere, festival, stage, corsi, spettacoli, concerti ecc. ed ivi operare offrendo i propri servizi;

C) Interventi nel campo del turismo e della cultura, istituendo itinerari didattici e turistici ed organizzando ogni altra iniziativa a carattere di studio, tendente a valorizzare il patrimonio culturale del territorio in cui opera, attraverso le proprie specifiche competenze;

D) Organizzazione, gestione e fornitura, per conto proprio, in accordo o per conto di terzi attività didattiche quali laboratori didattici, visite ed eventi tematici, attività ludica e animazioni per bambini, estate ragazzi, summer school, ski college, doposcuola, baby parking e micro asili nido, formazione, corsi ed eventi specifici;

Nel perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà produrre e/o commercializzare, per conto proprio o in accordo con altri, materiali editoriali, audio e video su supporti vari, varia oggettistica attinente alle attività che si andranno a svolgere, nonché svolgere tutte le attività collaterali e strumentali per il perseguimento degli scopi sociali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e Associazioni aventi scopi simili.

#### **Art. 4 - Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili conferiti nella fase costitutiva dell'Associazione o comunque successivamente pervenuti;
- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- dalle quote degli associati;
- dai contributi statali;
- dai contributi di persone fisiche;
- dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- dalle entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- da rendite patrimoniali.
- da ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di associazione. Il versamento effettuato dall'associato non è rivalutabile né ripetibile in nessun caso, e quindi in caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associato, non si potrà chiedere il rimborso di quanto versato

all'Associazione.

Il versamento effettuato dall'associato non crea quote di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

#### **Art. 6 - *Esercizio finanziario- Bilancio***

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. Per ogni esercizio è obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo entro il 30 marzo di ogni anno predisporrà il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso la sede dell'Associazione o altra sede idonea alla consultazione, da comunicare nella convocazione dell'Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

L'Associazione deve impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## SOCI

### **Art. 7 - Soci dell'Associazione**

L'adesione all'Associazione è libera a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

All'Associazione possono aderire:

- un numero illimitato di soci;
- le persone fisiche, di qualunque nazionalità, indipendentemente dalla propria identità sessuale, professionale, appartenenza etnica, politica e religiosa;
- i circoli e gli Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quella esercitata dall'Associazione;
- gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari;

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto sociale e il rispetto della civile convivenza.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori, possono partecipare alle Assemblee dei soci, ma non godono del diritto di voto in Assemblea e non possono partecipare alle cariche elettive.

Le persone giuridiche, sia riconosciute che non riconosciute, assumono il titolo di socio tramite il loro legale rappresentante, che avrà diritto di partecipazione e voto in Assemblea.

Le domande di ammissione, previa compilazione modulo prestabilito dal Consiglio Direttivo, sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato espressamente incaricato ai sensi del presente Statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il

termine del 31 dicembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale entro il 28 febbraio.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione formandone il patrimonio iniziale. Versano annualmente la quota ordinaria associativa, hanno diritto di voto in Assemblea, hanno diritto di partecipare alle cariche elettive;
- soci benemeriti: sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo che per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Non versano annualmente la quota ordinaria associativa, non hanno diritto di voto in assemblea e non hanno diritto di partecipare alle cariche elettive;
- soci ordinari: sono tutti coloro che versano annualmente la quota ordinaria associativa, hanno diritto di voto in assemblea, hanno diritto di partecipare alle cariche elettive.

Il Consiglio direttivo potrà proporre all'Assemblea l' istituzione di nuove categorie di soci, che dovranno essere approvate dall'Assemblea ordinaria dei soci.

#### *Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge o di Statuto. La decadenza è pronunciata dal

Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi o per inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa annuale entro i termini prescritti
- per decesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione, la radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazione degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fonti sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali, ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

#### *Doveri dei soci*

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma

impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

#### *Diritti dei soci*

In particolare, ai soci sono riconosciuti i seguenti diritti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto attivo e passivo per le cariche sociali, riconosciuto ai soli soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in nessun modo

essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 9 - Assemblea**

### *Partecipazione all'Assemblea*

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza è presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in assenza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

### *Compiti dell'Assemblea generale dei soci*

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- 1) sul bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- 2) sul rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Revisore dei conti o Collegio dei Revisori dei conti);
- 3) su ogni argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci, previa comunicazione al Presidente;
- 4) su tutto quant'altro per legge o per statuto è attribuito all'Assemblea dei

soci.

Delibera in sede straordinaria:

- sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;
- sulle modifiche al presente Statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### *Convocazione dell'Assemblea*

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante affissione nella sede legale dell'Associazione e, se esistente, contemporanea pubblicazione sul sito internet dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere affisso in sede e pubblicato sul sito internet 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente .

L'Assemblea deve riunirsi :

- almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- per il rinnovo delle cariche sociali quando necessario;
- ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o della maggioranza dei Consiglieri.

#### *Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda

convocazione essa è validamente costituita con la presenza di qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli soci, in seconda convocazione con la presenza di qualunque sia il numero dei presenti .

Le deliberazioni sono assunte, sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza è presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in assenza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

Ad ogni riunione il Presidente propone all'Assemblea, la nomina di un Segretario verbalizzante, che può coincidere con il Segretario del Consiglio Direttivo. L'Assemblea può confermare la nomina del Segretario verbalizzante proposto dal Presidente o proporre e nominare un altro socio quale Segretario verbalizzante

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

#### **Art. 10 - *Presidente***

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e

delle Assemblee dei soci;

- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo in occasione della convocazione più prossima.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni, salvo il caso di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente che resterà in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria dei soci.

#### **Art. 11 - Segretario**

I compiti del Segretario sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che

interessano l'attività dell'Associazione.

Al Segretario sono affidati i compiti di Tesoriere dell'Associazione, qualora il Consiglio Direttivo non abbia provveduto ad affidare tale funzione ad un socio dell'Associazione, determinandone i relativi compiti e la durata dell'incarico.

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, salvo decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in ogni mansione e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo ne assume le mansioni.

Il Vice-presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, salvo decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

#### **Art. 13 - Revisore dei conti – Collegio dei Revisori dei conti**

L'Assemblea, se lo ritiene opportuno, potrà procedere alla nomina di un Revisore dei Conti o di un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri.

Agli stessi spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali;
- accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
- procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti, sono nominati

dall'Assemblea ordinaria dei soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

#### **Art. 14- Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, ed integrabili per cooptazione.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione, durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di elezione e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto, i consiglieri rimasti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea dei soci, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; il consigliere eletto dall'Assemblea in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

#### *Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario*

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

Ai membri del Consiglio Direttivo per presiedere alle assemblee e/o per svolgere le mansioni che si rendano necessarie allo svolgimento dei propri doveri spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni

dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

#### *Compiti del Consiglio Direttivo*

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- nomina del Vice Presidente e del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
- ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci ;
- determinazione delle quote associative annuali;
- predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
- compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

#### *Adunanze del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo nei termini previsti dallo Statuto
- per deliberare, entro il 30 novembre di ogni anno, sull'ammontare

della quota associativa annuale per il successivo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviare a ciascun consigliere tramite posta ordinaria o posta elettronica, almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione.

#### *Deliberazioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in presenza di regolare convocazione, qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e siano tutti concordi a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano di età dei presenti.

Il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

## DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 15- Norme finali e generali**

#### *Scioglimento e liquidazione*

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

#### *Regolamento interno*

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo

#### *Controversie*

Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, da un Collegio di tre arbitri da nominarsi da parte dell'Assemblea.

Gli arbitri così nominati giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità di procedura.

#### *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.